

Disposizione tecnica di funzionamento n.16 rev.4 MGAS

(ai sensi dell'articolo 4 della Disciplina del mercato del gas naturale, approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 marzo 2013, come successivamente modificata e integrata)

Titolo	Fatturazione delle partite economiche e regolazione dei pagamenti
Riferimenti normativi	Articolo 8, comma 8.1, Articolo 18, comma 18.5, Articolo 27, comma 27.1, Articolo 64, comma 64.2, Articolo 65, Articolo 66, commi 66.1, 66.3, 66.4 e 66.5, Articolo 68, Articolo 73, Articolo 74, commi 74.1 e 74.2, Articolo 75, Articolo 76, commi 76.2, 76.3, 76.4 e 76.6, Articolo 78, commi 78.2, lettera a) e 78.5 lettera c), Articolo 81, comma 81.1, Articolo 82, commi 82.2, lettera b) e 82.4, Articolo 93, della Disciplina del mercato del gas naturale

Publicata in data 1 gennaio 2019

Sommario

1	PREMESSA	4
2	LIQUIDAZIONE, REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI E FATTURAZIONE DELLE TRANSAZIONI IN ACQUISTO E VENDITA CONCLUSE SU MGAS	6
2.1	Il periodo di <i>settlement</i>	6
2.2	La tempistica delle comunicazioni relative alla posizione netta inerente le partite economiche su MGAS	6
2.3	Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti delle partite economiche su MGAS	7
2.3.1	Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti da parte degli operatori PA debitori netti di mercato	7
2.3.2	Strumento di pagamento delle partite economiche su MGAS da parte degli operatori debitori netti non PA	7
2.3.3	Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti da parte degli operatori debitori netti di mercato non PA	8
2.3.4	Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti a favore degli operatori creditori netti di mercato	9
2.4	Modalità e tempistica di fatturazione delle partite economiche su MGAS	10
2.4.1	Il periodo di fatturazione	10
2.4.2	La tempistica delle comunicazioni delle partite economiche	10
2.4.3	Tempistica della fatturazione attiva del GME in caso di escussione	11
2.4.4	Fatturazione attiva del GME verso gli operatori PA	11
2.4.5	Fatturazione attiva del GME verso gli operatori non PA	12
2.4.6	La tempistica della fatturazione passiva del GME	12
3	GESTIONE DEGLI INADEMPIMENTI	13
3.1	Regolazione dei pagamenti a favore degli operatori creditori netti del mercato nei casi d'inadempimento di cui all'Articolo 77, comma 77.1 lettere a) e c) della Disciplina	13
3.2	Tempistiche di fatturazione e di pagamento nei casi d'inadempimento di cui all'Articolo 81, comma 81.1 lettere b) della Disciplina	14
3.2.1	Il periodo di fatturazione delle partite economiche attribuite all'operatore inadempiente ai sensi dell'Articolo 81, comma 81.1 lettera b) della Disciplina	14
3.2.2	La tempistica delle comunicazioni delle partite economiche attribuite all'operatore inadempiente ai sensi dell'Articolo 81, comma 81.1 lettera b) della Disciplina	14
3.2.3	Tempistica della fatturazione attiva del GME delle partite economiche attribuite all'operatore inadempiente ai sensi dell'Articolo 81, comma 81.1 lettera b) della Disciplina	14
3.2.4	Tempistica della fatturazione passiva del GME delle partite economiche attribuite all'operatore inadempiente ai sensi dell'Articolo 81, comma 81.1 lettera b) della Disciplina	15
3.2.5	La compensazione delle partite economiche attribuite, ai sensi dell'Articolo 81, comma 81.1 lettera b) della Disciplina, all'operatore inadempiente	15
3.2.6	La regolazione dei pagamenti delle partite economiche attribuite, ai sensi dell'Articolo 81, comma 81.1 lettera b) della Disciplina, all'operatore inadempiente	15

3.2.6.1	Regolazione dei pagamenti delle partite economiche attribuite, ai sensi dell'Articolo 81, comma 81.1 lettera b) della Disciplina, agli operatori inadempienti risultanti debitori netti	16
3.2.6.2	Regolazione dei pagamenti delle partite economiche attribuite, ai sensi dell'Articolo 81, comma 81.1 lettera b) della Disciplina, agli operatori inadempienti risultanti creditori netti	16

4	LIQUIDAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI DEI CORRISPETTIVI, DEL CONTRIBUTO E DELLA PENALE	17
4.1	Il periodo di fatturazione dei corrispettivi, del contributo e della penale	17
4.2	Tempistica delle comunicazioni dei corrispettivi, del contributo e della penale dovuti dagli operatori non PA	18
4.3	Tempistica delle comunicazioni dei corrispettivi, del contributo e della penale dovuti dagli operatori PA	18
4.4	Tempistica delle comunicazioni dei corrispettivi a favore del Liquidity Provider	19
4.5	Tempistica della fatturazione dei corrispettivi dovuti dagli operatori non PA	19
4.6	Tempistica della fatturazione dei corrispettivi dovuti dagli operatori PA	20
4.7	Tempistica della fatturazione dei corrispettivi da parte del Liquidity Provider	21
4.8	La compensazione delle partite per corrispettivi nei confronti del LP	21
4.9	Tempistica della regolazione dei corrispettivi, del contributo e della penale	21
5	LE RETTIFICHE DEGLI ERRORI	23
5.1	Rettifiche per errori relativi alle operazioni di <i>settlement</i>	23
5.2	Rettifiche per errori relativi alle operazioni di comunicazione e fatturazione	23
6	DISPOSIZIONI COMUNI	24
6.1	Formato delle comunicazioni e delle fatture e modalità di invio/messa a disposizione	24
6.2	Modalità di regolazione dei pagamenti	25

1 Premessa

L'Articolo 8, comma 8.1 della Disciplina prevede che le modalità ed i termini di riscossione da parte del GME del contributo alle risorse da utilizzare nella gestione dell'inadempimento siano definiti nelle DTF.

L'Articolo 18, comma 18.5, della Disciplina prevede che alla richiesta di inserimento nell'elenco degli operatori ammessi dei dati e delle informazioni di cui all' Articolo 17, comma 17.2, lettera e), l'operatore allega, secondo quanto previsto nelle DTF, una dichiarazione con l'autorizzazione a prelevare gli importi richiesti dal GME direttamente dal proprio conto corrente detenuto presso istituti di credito che abbiano attivato lo strumento SEPA Direct Debit Business to Business (SDD B2B).

L'Articolo 27, comma 27.1, della Disciplina prevede che al fine di migliorare la liquidità dei prodotti negoziati sul mercato, il GME può prevedere l'attività di *Market Making*, secondo le modalità e i termini definiti nelle DTF.

L'Articolo 64, comma 64.2 della Disciplina prevede che le modalità ed i termini per la valorizzazione e la comunicazione a ciascun operatore degli acquisti e delle vendite concluse sul MGAS, al termine di ciascun periodo di fatturazione, siano definiti nelle DTF.

L'Articolo 65 e l'Articolo 66, commi 66.1, 66.3, 66.4 e 66.5 della Disciplina prevedono, rispettivamente, che il periodo di fatturazione delle partite economiche liquidate relative al MGAS e le modalità ed i termini della fatturazione, siano definiti nelle DTF.

L'Articolo 68 della Disciplina prevede che le modalità ed i termini per la fatturazione del corrispettivo d'accesso e del corrispettivo fisso annuo, rispettivamente previsti all'Articolo 7, comma 7.1, lettere a) e b), siano definiti nelle DTF.

L'Articolo 73 della Disciplina prevede che il periodo di *settlement*, le modalità ed i termini per la determinazione delle posizioni nette per ciascun operatore e per la comunicazione degli esiti delle compensazioni siano definiti nelle DTF.

L'Articolo 74, commi 74.1 e 74.2 della Disciplina prevede che le modalità e i termini dei pagamenti degli operatori debitori netti a favore del GME, siano definiti nelle DTF, anche qualora detti pagamenti siano effettuati in ritardo dall'operatore e che il GME versi gli importi derivanti dall'applicazione degli interessi di mora e della penale, conseguenti al ritardato pagamento, al fondo di garanzia MGAS.

L'Articolo 75 della Disciplina prevede che le modalità ed i termini per il pagamento dei corrispettivi previsti all'Articolo 7, comma 7.1 siano definiti nelle DTF.

L'Articolo 76, commi 76.2, 76.3, 76.4, 76.6, della Disciplina prevedono che le modalità e i termini dei pagamenti del GME a favore degli operatori creditori netti siano definiti nelle DTF.

L'Articolo 78, comma 78.2, della Disciplina prevede che qualora le garanzie escusse, ai sensi del comma 78.1, lettera b), del medesimo articolo risultino insufficienti a coprire il debito dell'operatore inadempiente, ovvero ci sia un mancato adempimento da parte dell'istituto fideiubente ai sensi dell'Articolo 80, il GME concorre alla copertura dei debiti degli operatori inadempienti ovvero dei mancati adempimenti da parte dell'istituto fideiubente utilizzando nell'ordine:

- a) il fondo di garanzia MGAS, secondo le modalità ed i termini stabiliti nelle DTF;
- b) i mezzi propri per un ammontare massimo definito in ragione d'anno e a tale scopo destinato. Tale ammontare, pubblicato sul sito internet del GME, è stabilito dal Ministero dello Sviluppo Economico su proposta del GME.

L'Articolo 78, comma 78.5 lettera c) della Disciplina prevede che le modalità ed i termini di applicazione da parte del GME della penale in caso di mancata registrazione sul PSV della posizione netta in consegna siano definiti nelle DTF e che il GME destina i versamenti conseguenti all'applicazione di tale penale al fondo di garanzia MGAS.

L'Articolo 81, comma 81.1 lettera b) della Disciplina prevede che le modalità ed i termini di chiusura delle posizioni nette MGAS dell'operatore inadempiente presso il sistema di bilanciamento siano definiti nelle DTF. Le eventuali eccedenze finanziarie derivanti dalla liquidazione della chiusura delle posizioni nette in consegna degli operatori inadempienti effettuata ai sensi del comma 81.1, lettera b) della Disciplina, saranno versate dal GME al fondo MGAS.

L'Articolo 82, comma 82.2, lettera b), della Disciplina prevede che per i ritardati pagamenti relativi alla posizione netta di cui all'Articolo 73, comma 73.2, lettera b), della Disciplina il tasso di interesse di mora sia definito nelle DTF.

L'Articolo 82, comma 82.4, della Disciplina prevede che la penale dell'uno per cento si applichi ai casi di ritardato pagamento individuati nelle DTF.

L'Articolo 93, comma 93.1 della Disciplina prevede che l'operatore possa contestare l'esito delle operazioni di fatturazione di cui al Titolo IV, Capo II, ovvero le determinazioni di cui al Titolo V, Capo II inviando una comunicazione al GME entro i termini definiti nelle DTF.

L'Articolo 93, comma 93.2 della Disciplina prevede che, nel caso di cui al comma 93.1, il GME intraprenda le azioni indicate nelle DTF, secondo le modalità ed i termini ivi contenuti,

riconoscendo all'operatore sulle somme risultanti in esito alle contestazioni gli interessi di mora nella misura indicata dall' Articolo 82.

2 Liquidazione, regolazione dei pagamenti e fatturazione delle transazioni in acquisto e vendita concluse sul MGAS

2.1 Il periodo di *settlement*

Il periodo di *settlement* delle partite economiche relative a tutte le transazioni in acquisto e in vendita concluse sul MGAS è la settimana (W+1):

1. per MGP-GAS, MI-GAS e MTGAS, successiva alla settimana (W) - che va dal lunedì (T-6) alla domenica (T) - in cui il gas, oggetto di negoziazione, è andato in consegna;
2. per MGS e MPL, successiva alla settimana (W) - che va dalla domenica (T-7) a sabato (T-1) - in cui il gas, oggetto di negoziazione, è andato in consegna.

Le attività riguardanti il ciclo di regolazione dei pagamenti saranno posticipate rispetto alle tempistiche di *settlement* standard descritte ai successivi paragrafi 2.2 e 2.3 come segue:

1. qualora nella settimana di *settlement* W+1 siano presenti giornate festive, secondo quanto previsto nella DTF 02 MGAS, ulteriori rispetto al sabato ed alla domenica tutte le attività riguardanti il ciclo di regolazione dei pagamenti saranno posticipate al primo giorno lavorativo successivo rispetto alle tempistiche ordinarie;
2. qualora nella settimana in cui è prevista la regolazione dei pagamenti i giorni di martedì, mercoledì, giovedì o venerdì coincidano con l'ultimo giorno del mese, il ciclo di *settlement* sarà posticipato di una settimana rispetto alle tempistiche ordinarie;
3. qualora nella settimana di *settlement* W+1 ricada il quindicesimo giorno lavorativo del mese, il ciclo di *settlement* verrà posticipato a tale giorno, salvo il caso in cui il quindicesimo giorno lavorativo sia un lunedì. In tale ultima circostanza, il *settlement* del saldo a regolare a debito per gli operatori avrà luogo il giorno lavorativo successivo.

Per un maggior dettaglio di tali possibili spostamenti temporali rispetto alle tempistiche di *settlement* standard descritte ai successivi paragrafi 2.2 e 2.3 è consultabile il calendario di *settlement* pubblicato sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org).

2.2 La tempistica delle comunicazioni relative alla posizione netta inerente le partite economiche sul MGAS

Il GME, ai sensi dell'Articolo 73, comma 73.2, lettera a) della Disciplina, determina e comunica ad ogni operatore entro le ore 11:30 del primo giorno lavorativo della settimana W+1, la sua posizione netta debitrice o creditrice, risultante dalla compensazione degli importi, comprensivi di IVA ove applicabile, relativi alle transazioni in acquisto e in vendita concluse sul MGAS in consegna nella settimana W di riferimento.

2.3 Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti delle partite economiche sul MGAS

2.3.1 Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti da parte degli operatori PA debitori netti di mercato

Il GME provvederà, una volta completato il processo di fatturazione di cui al successivo paragrafo 2.4.4, a soddisfare i propri crediti nei confronti degli operatori PA¹ che, in esito alle determinazioni di cui al precedente paragrafo 2.2, risultano debitori netti del GME, utilizzando fino a capienza il deposito infruttifero in contanti prestato dagli stessi operatori come garanzia, ai sensi dell'Articolo 70 comma 70.2 bis, secondo quanto indicato nella DTF 15 MGAS.

2.3.2 Strumento di pagamento delle partite economiche sul MGAS da parte degli operatori debitori netti non PA

Ai sensi dell'articolo 18, comma 18.5 della Disciplina, ogni operatore sottoscrive e presenta all'Istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato del gas una dichiarazione con la quale autorizza il GME a prelevare direttamente dal proprio conto corrente, detenuto presso Istituti di credito che abbiano attivato lo strumento del SDD B2B, gli importi dovuti dall'operatore medesimo al GME.

Il GME, in qualità di soggetto creditore, provvede alla raccolta e conservazione delle dichiarazioni sottoscritte e presentate da tutti gli operatori di mercato, aderenti al MGAS, tramite l'Istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato del gas.

Il GME terrà conto unicamente delle dichiarazioni trasmesse direttamente dagli operatori all'Istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato del gas, secondo quanto indicato nella presente DTF.

Ai fini dell'operatività sul MGAS, una volta acquisita la dichiarazione di cui all'Art. 18.5 della Disciplina debitamente compilata in ogni sua parte, il GME, per il tramite dell'Istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato del gas, effettuerà il test di apertura² del canale SDD B2B nei

¹ Per operatori PA si intendono gli operatori ai sensi dell'Articolo 2, comma 2.1, lettera oo) della Disciplina.

² Il test di apertura richiederà un periodo di lavorazione variabile in funzione di eventuali esigenze di allineamenti bancari di circa quindici giorni lavorativi dalla ricezione della dichiarazione di cui all'Art. 18.5, suscettibile di

confronti della banca individuata nella dichiarazione stessa, addebitando un importo simbolico. A partire dal giorno lavorativo successivo all'apertura del canale bancario, l'operatore potrà immettere offerte sul MGAS e l'importo utilizzato ai fini del test sarà restituito allo stesso dal GME tramite SEPA Credit Transfer Urgente o con Priority.

Qualora, in un successivo momento, la dichiarazione perda la sua validità e/o efficacia, ovvero vi sia l'esigenza di modificare il conto corrente ivi indicato, l'operatore dovrà comunicare tempestivamente tramite PEC all'indirizzo di posta certificata del GME o a mezzo telefax-simile, tali circostanze mediante una comunicazione su carta intestata della società ed a firma di un legale rappresentante, corredata dal documento d'identità dello stesso,.

Il GME provvederà a trasmettere all'operatore una nuova dichiarazione - a mezzo PEC a mezzo telefax-simile - che dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta in tutte le sue parti e trasmessa all'istituzione finanziaria in cui è aperto il conto corrente individuato dall'operatore ed all'Istituto affidatario del servizio di Tesoreria del GME.

La nuova dichiarazione presentata, sempre ai sensi dell'Art. 18.5 della Disciplina, in sostituzione di quella in essere, si riterrà accettata solo a seguito del buon esito del test di apertura del canale SDD B2B condotto dal GME e gli operatori potranno allora utilizzarlo per operare sui mercati/piattaforma gestiti dal GME e regolati finanziariamente attraverso lo schema del SDD B2B. Nel periodo occorrente per l'apertura del canale bancario l'operatore potrà operare utilizzando la precedente dichiarazione, esclusivamente qualora quest'ultima sia valida e/o efficace.

2.3.3 Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti da parte degli operatori debitori netti di mercato non PA

Gli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente paragrafo 2.2, risultano debitori netti del GME, devono avere disponibile sul conto corrente individuato nella dichiarazione di autorizzazione di cui al precedente paragrafo 2.3.2, la liquidità necessaria al pagamento dell'importo dovuto ai sensi dell'Articolo 74, comma 74.1, lettera a), della Disciplina, che verrà prelevata attraverso lo strumento SDD B2B il secondo giorno lavorativo della settimana W+1, e si riterrà consolidato dal sistema bancario trascorsi tre giorni lavorativi dalla data di addebito³.

differimento in funzione degli esiti dei test stessi. Gli addebiti successivi verranno regolati il giorno interbancario (Target) – di norma il martedì - successivo all'invio delle disposizioni SDD B2B da parte del GME all'Istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato del gas.

³ La tempistica di consolidamento nel sistema bancario è prevista nell'ambito delle Rulebook approvate dall'European Payments Council.

Gli operatori debitori netti che non rendono disponibile la liquidità necessaria in tempo utile a garantire l'addebito tramite SDD B2B, possono far pervenire il pagamento dell'importo dovuto, ai sensi dell'Articolo 74, comma 74.2 della Disciplina, all'istituto affidatario del servizio di tesoreria del GME, entro le ore 16.00 del terzo giorno lavorativo dalla data di addebito, attraverso SEPA Credit Transfer Urgente o strumento equivalente, maggiorato di:

- i. interessi di mora calcolati applicando il tasso di interesse legale all'importo dovuto al creditore per i giorni di ritardato pagamento e;
- ii. penale dell'uno per cento.

Ai fini della rilevazione della data e dell'ora in cui i pagamenti vengono accreditati sul conto corrente del GME, fa fede quanto riportato dal sistema informatico dell'Istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato del gas.

2.3.4 Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti a favore degli operatori creditori netti di mercato

I pagamenti del GME sono effettuati a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente paragrafo 2.2, risultano creditori netti del GME stesso.

Fermo restando quanto previsto al precedente 2.3.3, il quarto giorno lavorativo successivo alla data di addebito, con valuta beneficiario lo stesso giorno, il GME, ai sensi dell'Articolo 76, comma 76.2 della Disciplina, paga i propri creditori netti, secondo le modalità previste al successivo paragrafo 6.2, per una quota pari al rapporto tra l'importo, di cui all'Articolo 74, comma 74.1 della Disciplina pagato dagli operatori debitori, ed i crediti complessivi, di cui all'Articolo 73, comma 73.2, lettera a) della Disciplina, vantati dal GME nei confronti degli operatori debitori netti.

Qualora il pagamento di cui all'Articolo 74, comma 74.2 della Disciplina non pervenga nei termini individuati al precedente paragrafo 2.3.3, il GME, ai sensi dell'Articolo 78, comma 78.1, lettera b) della Disciplina, procede all'escussione delle garanzie di cui all'Articolo 70, commi 70.1, 70.2 e 70.2bis della Disciplina entro il giorno lavorativo successivo, provvedendo a pagare pro quota i debiti netti residui sulla base dell'importo incassato dall'escussione, entro 5 giorni lavorativi successivi all'incasso derivante dall'escussione. A seguito dell'escussione delle garanzie di cui all'Articolo 70, commi 70.1, 70.2 e 70.2bis della Disciplina, il pagamento a favore degli operatori creditori netti della quota relativa agli interessi di mora e penale, versata al GME dall'operatore debitore netto ai sensi dell'Articolo 82 della Disciplina, sarà effettuato dal GME a seguito del ricevimento della relativa fattura.

Ai sensi dell'articolo 76, comma 76.6, della Disciplina, inoltre, il GME si riserva la facoltà di bloccare i pagamenti in favore di un operatore, qualora lo stesso risulti creditore netto per uno o più periodi ai sensi del precedente paragrafo 2.2 e/o del successivo paragrafo 3.2.5 e:

- a) la regolazione di tali importi comportasse una situazione di insufficienza delle garanzie; ovvero
- b) a seguito di incapienza non abbia adeguato la garanzia.

Il GME effettua i predetti pagamenti il giorno lavorativo successivo a quello in cui le garanzie risultino nuovamente capienti.

Ai fini della rilevazione della data e dell'ora in cui i pagamenti vengono addebitati sul conto del GME, fa fede quanto riportato dal sistema informatico dell'Istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato del gas.

2.4 Tempistica di fatturazione delle partite economiche sul MGAS

2.4.1 Il periodo di fatturazione

Il periodo di fatturazione delle partite economiche relative a tutte le transazioni in acquisto e in vendita concluse sul MGAS è il mese di calendario nel quale tali partite economiche sono regolate finanziariamente, ai sensi del precedente paragrafo 2.3, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 2.4.4 per gli operatori PA.

2.4.2 La tempistica delle comunicazioni delle partite economiche

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 4, lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per ogni periodo di fatturazione, entro l'ultimo giorno lavorativo compreso nel periodo di fatturazione, sulla piattaforma SetService il GME mette a disposizione:

- a. di ogni operatore proprio debitore, uno o più files denominati "comunicazioni di fattura proforma" con la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in dare relative a tutti gli acquisti conclusi dagli operatori sul MGAS per ogni settimana regolata finanziariamente nell'arco del medesimo mese solare;
- b. di ogni operatore proprio creditore, uno o più files denominati "comunicazioni di fattura proforma" con la somma delle valorizzazioni di tutte le partite economiche in avere relative a tutte le vendite concluse dagli operatori sul MGAS per ogni settimana regolata finanziariamente nell'arco del medesimo mese solare;

- c. di ogni operatore proprio debitore, uno o più files denominati “comunicazioni di fattura proforma” con la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in dare relative a tutti gli acquisti attribuiti dal GME all’operatore nella gestione della procedura di inadempimento prevista all’Articolo 78, comma 78.1 lettera c) e all’Articolo 81, comma 81.1 lettera a) della Disciplina per ogni settimana regolata finanziariamente nell’arco del medesimo mese solare;
- d. di ogni operatore proprio creditore, uno o più files denominati “comunicazioni di fattura proforma” con la somma delle valorizzazioni di tutte le partite economiche in avere relative alle vendite attribuite dal GME all’operatore nella gestione della procedura di inadempimento prevista all’Articolo 78, comma 78.1 lettera c) e all’Articolo 81, comma 81.1 lettera a) della Disciplina per ogni settimana effettivamente regolata nell’arco del medesimo mese solare.

2.4.3 Tempistica della fatturazione attiva del GME in caso di escussione

Indipendentemente dal periodo di *settlement* e di fatturazione, il GME, qualora proceda all’escussione delle garanzie ai sensi dell’Articolo 78, comma 78.1 lettera b) della Disciplina, emette una fattura attiva in acconto per la fattispecie delineata dall’Articolo 77, comma 77.1 lettera c) della Disciplina, pari all’importo escusso comprensivo di IVA, ove applicabile. La fattura viene emessa lo stesso giorno dell’accredito, sul conto corrente proprio del GME, della somma escussa all’istituto fideiubente e/o all’operatore.

La fattura in acconto nei confronti dell’operatore PA, verrà inviata, per mezzo del Sistema di interscambio (SDI) ovvero attraverso canali alternativi al SDI al ricorrere delle condizioni previste dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative, contestualmente all’attivazione della procedura di escussione delle garanzie.

2.4.4 Fatturazione attiva del GME verso gli operatori PA

Per ogni periodo di *settlement*, entro lo stesso giorno in cui vengono effettuate le determinazioni di cui al precedente paragrafo 2.2 il GME invia a ciascun operatore PA, per il tramite del (SDI):

- a. una o più fatture con la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in dare relative a tutti gli acquisti conclusi dagli operatori sul MGAS per ogni settimana W di riferimento;
- b. una o più fatture con la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in dare relative agli acquisti attribuiti dal GME all’operatore nella gestione della procedura di inadempimento prevista dall’Articolo 78, comma 78.1 lettera c) e dall’Articolo 81, comma 81.1 lettera a) della Disciplina per ogni settimana W di riferimento;

Qualora l'invio della fattura dal SDI all'operatore PA non dovesse andare a buon fine, nel rispetto delle tempistiche individuate nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative in materia di fatturazione elettronica alla PA, il GME provvederà ad inoltrare allo stesso, attraverso canali alternativi al SDI, l'attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito, contenente la fattura.

2.4.5 Fatturazione attiva del GME verso gli operatori non PA delle partite economiche

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 4, lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per ogni periodo di fatturazione delle partite regolate nell'arco del medesimo mese solare ai sensi del precedente paragrafo 2.3, entro l'ultimo giorno lavorativo compreso nel periodo di fatturazione, il GME emette:

- a. ad ogni operatore proprio debitore, una o più fatture differite con la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in dare relative a tutti gli acquisti conclusi dagli operatori sul MGAS per ogni settimana effettivamente regolata nell'arco del medesimo mese solare;
- b. ad ogni operatore proprio debitore, una o più fatture differite con la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in dare agli acquisti attribuiti dal GME all'operatore nella gestione della procedura di inadempimento prevista dall'Articolo 78, comma 78.1 lettera c) e dall'Articolo 81, comma 81.1 lettera a) della Disciplina per ogni settimana effettivamente regolata nell'arco del medesimo mese solare.

2.4.6 La tempistica della fatturazione passiva del GME delle partite economiche

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 4, lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, per ogni periodo di fatturazione delle partite regolate nell'arco del medesimo mese solare ai sensi del precedente paragrafo 2.3, entro l'ultimo giorno lavorativo compreso nel periodo di fatturazione, il GME riceve da ogni operatore proprio creditore una o più fatture differite riferite alle posizioni regolate finanziariamente nel medesimo mese:

- a. con la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in avere relative a tutte le vendite concluse sul MGAS;
- b. con la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in avere relative a tutte le vendite concluse sul MGAS e alle vendite attribuite dal GME all'operatore nella gestione della procedura di inadempimento prevista dall'Articolo 78, comma 78.1 lettera c) e dall'Articolo 81, comma 81.1 lettera a) della Disciplina.

3 Gestione degli inadempimenti

3.1 Regolazione dei pagamenti a favore degli operatori creditori netti del mercato nei casi d'inadempimento di cui all'Articolo 77, comma 77.1 lettere a) e c) della Disciplina

Nel caso in cui l'importo derivante dall'escussione delle garanzie ai sensi del precedente paragrafo 2.3.4 non sia sufficiente a coprire il debito netto dell'operatore inadempiente, il GME, ai sensi dell'Articolo 78, comma 78.2 lettera a) della Disciplina, paga i propri creditori netti con le risorse accumulate nel fondo MGAS istituito presso CSEA.

Qualora le partite economiche siano eccedenti rispetto alle risorse disponibili presso il suddetto fondo, il GME regola i creditori netti con i mezzi propri fino a concorrenza dell'importo massimo (nel seguito: massimale annuo) quantificato ai sensi dell'Articolo 78, comma 78.2 lettera b) della Disciplina.

Contestualmente al pagamento delle partite creditorie nette e sempre nel limite sia delle risorse disponibili presso il fondo che del massimale annuo sopra indicato, il GME regola anche gli interessi di mora, calcolati applicando il tasso di interesse legale all'importo dovuto al creditore per i giorni di ritardato pagamento, e la penale, a seguito del ricevimento della relativa fattura.

Le partite creditorie eccedenti il massimale annuo sono regolate tramite il meccanismo di mutualizzazione di cui al Parere dell'AEEGSI 10 gennaio 2013 4/2013/I/GAS, una volta che il GME abbia acquisito le somme derivanti dall'applicazione del predetto meccanismo.

Gli eventuali importi recuperati dalle azioni giudiziali intraprese dal GME ai sensi dell'Articolo 78, comma 78.4 della Disciplina andranno a ricoprire, per la parte corrispondente a quanto versato agli operatori creditori netti, gli importi utilizzati attraverso il meccanismo di mutualizzazione.

Per la quota residua, ove presente, tali eventuali importi recuperati andranno destinati nel seguente ordine:

- a) al GME a recupero di quanto eventualmente erogato a valere sui mezzi propri: qualora il recupero avvenga entro il 31 dicembre dell'anno di calendario in cui è stata inviata la richiesta di escussione tali somme consentiranno un riadeguamento di pari importo del massimale annuo; e per la quota residua, ove presente,
- b) le risorse disponibili presso il fondo MGAS.

In caso di mancato o parziale incasso degli importi escussi nell'ipotesi di inadempimento dell'operatore ai sensi dell'Articolo 77, comma 77.1, lettera c) della Disciplina, le partite debitorie

residue dell'operatore inadempiente vengono gestite secondo quanto previsto ai precedenti paragrafi 2.2, 2.3.1 e 2.3.3.

Ai sensi dell'articolo 76, comma 76.6, della Disciplina, il GME si riserva la facoltà di bloccare i pagamenti in favore dell'operatore inadempiente, qualora lo stesso risulti creditore netto per uno o più periodi di *settlement*, fino alla regolazione delle partite per le quali risulta inadempiente, utilizzando le partite creditorie a copertura parziale o totale del debito dell'operatore.

3.2 Tempistiche di fatturazione e di pagamento nei casi d'inadempimento di cui all'Articolo 81, comma 81.1 lettere b) della Disciplina

3.2.1 Il periodo di fatturazione delle partite economiche attribuite all'operatore inadempiente ai sensi dell'Articolo 81, comma 81.1 lettera b) della Disciplina

Il periodo di fatturazione delle partite economiche attribuite all'operatore inadempiente ai sensi dell'Articolo 81, comma 81.1, lettera b) della Disciplina è il mese di calendario.

3.2.2 La tempistica delle comunicazioni delle partite economiche attribuite all'operatore inadempiente ai sensi dell'Articolo 81, comma 81.1 lettera b) della Disciplina

Per ogni periodo di fatturazione, entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione, sulla piattaforma SetService il GME mette a disposizione:

- a. di ogni operatore proprio debitore, uno o più files denominati "comunicazioni di fattura proforma" con la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in dare relative agli acquisti attribuiti dal GME all'operatore nella gestione della procedura di inadempimento ai sensi dell'Articolo 81, comma 81.1 lettera b) della Disciplina;
- b. di ogni operatore proprio creditore, uno o più files denominati "comunicazioni di fattura proforma" con la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in avere relative alle vendite attribuite dal GME all'operatore nella gestione della procedura di inadempimento ai sensi dell'Articolo 81, comma 81.1 lettera b) della Disciplina.

3.2.3 Tempistica della fatturazione attiva del GME delle partite economiche attribuite all'operatore inadempiente ai sensi dell'Articolo 81, comma 81.1 lettera b) della Disciplina

Per ogni periodo di fatturazione, entro il quindicesimo giorno di calendario del terzo mese successivo al periodo di fatturazione, il GME emette ad ogni operatore, una o più fatture con la

somma delle valorizzazioni delle partite economiche in dare relative agli acquisti attribuiti dal GME nella gestione dell'inadempimento ai sensi dell'Articolo 81 comma 81.1 lettera b) della Disciplina. Qualora la scadenza delle tempistiche di fatturazione previste al presente paragrafo cada in un giorno non lavorativo, il GME emette fattura entro il primo giorno lavorativo successivo.

3.2.4 Tempistica della fatturazione passiva del GME delle partite economiche attribuite all'operatore inadempiente ai sensi dell'Articolo 81, comma 81.1 lettera b) della Disciplina

Per ogni periodo di fatturazione, entro il quindicesimo giorno di calendario del terzo mese successivo al periodo di fatturazione, il GME riceve da ogni operatore creditore una o più fatture con la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in avere relative alle vendite attribuite dal GME nella gestione dell'inadempimento ai sensi dell'Articolo 81 comma 81.1 lettera b) della Disciplina. Qualora la scadenza delle tempistiche di fatturazione previste al presente paragrafo cada in un giorno non lavorativo, il GME riceve fattura da ogni operatore creditore entro il primo giorno lavorativo successivo.

3.2.5 La compensazione delle partite economiche attribuite, ai sensi dell'Articolo 81, comma 81.1 lettera b) della Disciplina, all'operatore inadempiente

Il GME, ai sensi dell'Articolo 73, comma 73.2, lettera b) della Disciplina, determina la posizione netta, debitrice o creditrice, di ogni operatore, sulla base della compensazione degli importi, comprensivi di IVA, ove applicabile, fatturati in base ai precedenti paragrafi 3.2.3 e 3.2.4.

Il periodo di *settlement* delle partite economiche liquidate dal GME nella gestione dell'inadempimento ai sensi dell'Articolo 81 comma 81.1 lettera b) della Disciplina è individuato al successivo paragrafo 3.2.6. Entro il quindicesimo giorno di calendario del terzo mese successivo al periodo di fatturazione, il GME comunica ad ogni operatore l'esito delle determinazioni di cui al presente paragrafo, sulla cui base sono effettuati i pagamenti di cui al successivo paragrafo 3.2.6. Qualora la scadenza delle tempistiche previste al presente paragrafo 3.2.5 cada in un giorno non lavorativo, la comunicazione da parte del GME della posizione netta, debitrice o creditrice, di ogni operatore sarà effettuata entro il primo giorno lavorativo successivo.

3.2.6 La regolazione dei pagamenti delle partite economiche attribuite, ai sensi dell'Articolo 81, comma 81.1 lettera b) della Disciplina, all'operatore inadempiente

3.2.6.1 Regolazione dei pagamenti delle partite economiche attribuite, ai sensi dell'Articolo 81, comma 81.1 lettera b) della Disciplina, agli operatori inadempienti risultanti debitori netti

Gli operatori che in esito alle determinazioni di cui al precedente paragrafo 3.2.5, risultano debitori netti del GME fanno pervenire il pagamento dell'importo dovuto ai sensi dell'Articolo 74, comma 74.1 lettera a) del Disciplina, all'istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato del gas entro le ore 10.30 del quattordicesimo giorno di calendario, con valuta beneficiario lo stesso giorno, successivo alla comunicazione da parte del GME dell'esito delle determinazioni di cui al precedente paragrafo 3.2.5.

Gli operatori debitori netti che non adempiono in tutto o in parte al pagamento entro il termine sopraindicato, possono far pervenire il pagamento dell'importo dovuto, ai sensi dell'Articolo 74, comma 74.2 del Disciplina, maggiorato degli interessi di mora individuati nel Codice di rete vigente nel momento di emissione delle fatture cui si riferisce il ritardato pagamento, all'istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato del gas, entro le ore 10.30 del quinto giorno lavorativo successivo al termine sopraindicato.

Ai fini della rilevazione della data e dell'ora in cui i pagamenti vengono accreditati sul conto del GME, fa fede quanto riportato dal sistema informatico dell'Istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato del gas.

Qualora non pervenga da parte degli operatori debitori netti in tutto o in parte il pagamento delle partite economiche di cui al precedente paragrafo 3.2.5 entro i termini sopraindicati si applica la procedura di inadempimento prevista al precedente paragrafo 3.1.

3.2.6.2 Regolazione dei pagamenti delle partite economiche attribuite, ai sensi dell'Articolo 81, comma 81.1 lettera b) della Disciplina, agli operatori inadempienti risultanti creditori netti

I pagamenti del GME sono effettuati a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente paragrafo 3.2.5, risultano creditori netti del GME stesso, purché risulti pervenuta la relativa fattura al GME.

Entro il trentunesimo giorno di calendario successivo alla comunicazione da parte del GME dell'esito delle determinazioni di cui al precedente paragrafo 3.2.5 e con valuta beneficiario lo stesso giorno, il GME, ai sensi dell'Articolo 76, comma 76.2, della Disciplina, paga i propri creditori netti per una quota pari al rapporto tra l'importo, di cui all'Articolo 74, comma 74.1, lettera a) della Disciplina pagato dagli operatori debitori netti, ed i crediti complessivi, di cui all'Articolo 73, comma 73.2, lettera b) della Disciplina, vantati dal GME nei confronti degli operatori debitori netti.

Nel caso in cui la fattura pervenga oltre il termine di cui al precedente paragrafo 3.2.4, i pagamenti sono effettuati relativamente a ciascun operatore creditore entro il trentunesimo giorno di calendario, con valuta beneficiario lo stesso giorno, successivo al ricevimento della stessa.

Il GME, ai sensi dell'Articolo 76, comma 76.3, della Disciplina, paga, con valuta il giorno lavorativo successivo a quello di incasso, i propri creditori netti per una ulteriore quota pari al rapporto tra l'importo di cui all'Articolo 74, comma 74.2 della Disciplina pagato dagli operatori debitori netti ed i crediti complessivi di cui all'Articolo 73, comma 73.2, lettera b) della Disciplina, vantati dal GME nei confronti degli operatori debitori netti.

Il pagamento a favore degli operatori creditori netti della quota relativa agli interessi di mora versata al GME dall'operatore debitore netto ai sensi dell'Articolo 74, comma 74.2, della Disciplina, sarà effettuato dal GME a seguito del ricevimento della relativa fattura.

Qualora il pagamento di cui all'Articolo 74, comma 74.2 della Disciplina non pervenga nei termini individuati al presente paragrafo, il GME, ai sensi dell'Articolo 78, comma 78.1, lettera b) della Disciplina, procede entro il giorno lavorativo successivo all'escussione delle garanzie di cui all'Articolo 70, commi 70.1, 70.2 e 70.2bis della Disciplina, provvedendo a pagare pro quota i debiti netti residui sulla base dell'importo incassato dall'escussione, comprensivo degli interessi di mora, entro 5 giorni lavorativi successivi all'incasso derivante dall'escussione.

Ai sensi dell'articolo 76, comma 76.6, della Disciplina, inoltre, il GME si riserva la facoltà di bloccare i pagamenti in favore di un operatore, qualora lo stesso risulti creditore netto per uno o più mesi ai sensi del precedente paragrafo 2.2 e/o del precedente paragrafo 3.2.5 e:

- a. la regolazione di tali importi comportasse una situazione di insufficienza delle garanzie; ovvero
- b. a seguito di incapienza non abbia adeguata la garanzia.

Il GME effettua i predetti pagamenti il giorno lavorativo successivo a quello in cui le garanzie risultino nuovamente capienti.

Ai fini della rilevazione della data e dell'ora in cui i pagamenti vengono addebitati sul conto del GME, fa fede quanto riportato dal sistema informatico dell'Istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato del gas.

4 Liquidazione, fatturazione e pagamenti dei corrispettivi, del contributo e della penale

4.1 Il periodo di fatturazione dei corrispettivi, del contributo e della penale

Il periodo di fatturazione dei corrispettivi, del contributo e delle penali è il mese di calendario.

4.2 Tempistica delle comunicazioni dei corrispettivi, del contributo e della penale dovuti dagli operatori non PA

Per ogni periodo di fatturazione, entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione, sulla piattaforma SetService il GME mette a disposizione:

- a. di ogni operatore proprio debitore, uno o più files denominati "comunicazioni di fattura proforma" con la somma delle valorizzazioni di eventuali penali attribuite all'operatore ai sensi dell'Articolo 78, comma 78.5 lettera c) della Disciplina;
- b. di ogni operatore, uno o più files denominati "comunicazioni di fattura proforma" con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi con IVA, ove applicabile, ed il contributo non soggetto ad IVA, dovuti per tutte le transazioni effettuate, sia di acquisto che di vendita, sul MGAS, ivi incluse le transazioni attribuite dal GME all'operatore nella gestione della procedura di inadempimento prevista dall'Articolo 78, comma 78.1 lettera c) e dall'Articolo 81, comma 81.1 lettere a) e b) della Disciplina.

4.3 Tempistica delle comunicazioni dei corrispettivi, del contributo e della penale dovuti dagli operatori PA

Per ogni periodo di fatturazione, entro il quarto giorno lavorativo del mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione il GME mette a disposizione:

- a. di ogni operatore proprio debitore, uno o più files denominati "comunicazioni di fattura proforma" con la somma delle valorizzazioni di eventuali penali attribuite all'operatore ai sensi dell'Articolo 78, comma 78.5 lettera c) della Disciplina;
- b. di ogni operatore, uno o più files denominati "comunicazioni di fattura proforma" con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi con IVA, ove applicabile, ed il contributo non soggetto ad IVA, dovuti per tutte le transazioni effettuate, sia di acquisto che di vendita, sul MGAS, ivi incluse le transazioni attribuite dal GME all'operatore nella gestione della procedura di inadempimento prevista dall'Articolo 78, comma 78.1 lettera c) e dall'Articolo 81, comma 81.1 lettere a) e b) della Disciplina.

4.4 Tempistica delle comunicazioni dei corrispettivi a favore del Liquidity Provider

Per ogni periodo di fatturazione, entro il quarto giorno lavorativo del mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione il GME, nel caso in cui le verifiche di avvenuto assolvimento degli impegni in qualità di Liquidity Provider (nel seguito: LP), previste dalla DTF 18 MGAS, abbiano avuto esito positivo, sulla piattaforma SetService mette a disposizione dello stesso:

- a. uno o più files denominati "comunicazioni di fattura proforma" con la valorizzazione del corrispettivo fisso, maggiorato dell'IVA ove applicabile, a fronte del servizio svolto dal LP per ciascuna sessione utile;
- b. uno o più files denominati "comunicazioni di fattura proforma" con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi, maggiorati dell'IVA, ove applicabile, per ciascun MWh negoziato con riferimento a ciascun prodotto rispetto al quale svolge l'attività di *market making* in qualunque sessione svoltasi nel mese di calendario oggetto di fatturazione.

4.5 Tempistica della fatturazione dei corrispettivi dovuti dagli operatori non PA

Il GME emette ad ogni operatore la fattura:

- relativa al corrispettivo d'accesso entro cinque giorni successivi alla data del provvedimento di ammissione di cui all'Articolo 15, comma 15.4 della Disciplina, maggiorato dell'IVA ove applicabile;
- relativa al corrispettivo fisso annuo per i primi dodici mesi, maggiorato dell'IVA ove applicabile, entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo alla data del provvedimento di ammissione di cui all'Articolo 15, comma 15.4 della Disciplina e successivamente ogni dodici mesi.

Per ogni periodo di fatturazione dei corrispettivi di cui all'Articolo 7, comma 7.1 lettera c), del contributo e della penale, entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione, il GME emette:

- a. ad ogni operatore, una o più fatture con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi con IVA, ove applicabile, e del contributo non soggetto ad IVA, dovuti per tutte le transazioni, sia di acquisto che di vendita, effettuate sul MGAS nonché quelle attribuite dal GME all'operatore

nella gestione della procedura di inadempimento prevista all'Articolo 78, comma 78.1 lettera c) e all'Articolo 81, comma 81.1 lettere a) e b) della Disciplina;

b. una fattura ad ogni operatore per la penale attribuita ai sensi dell'Articolo 78, comma 78.5 lettera c) della Disciplina.

4.6 Tempistica della fatturazione dei corrispettivi dovuti dagli operatori PA

Il GME emette ad ogni operatore P.A. la fattura:

- relativa al corrispettivo d'accesso entro cinque giorni successivi alla data del provvedimento di ammissione di cui all'Articolo 15, comma 15.4 della Disciplina, maggiorato dell'IVA ove applicabile;
- relativa al corrispettivo fisso annuo per i primi dodici mesi, maggiorato dell'IVA ove applicabile, entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo alla data del provvedimento di ammissione di cui all'Articolo 15, comma 15.4 della Disciplina e successivamente ogni dodici mesi.

Per ogni periodo di fatturazione dei corrispettivi di cui all'Articolo 7, comma 7.1 lettera c), del contributo e della penale, entro il sesto giorno lavorativo del mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione, il GME invia a ciascun operatore PA:

- a. una o più fatture con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi con IVA, ove applicabile, e del contributo non soggetto ad IVA, dovuti per tutte le transazioni, sia di acquisto che di vendita, effettuate sul MGAS nonché quelle attribuite dal GME all'operatore nella gestione della procedura di inadempimento prevista all'Articolo 78, comma 78.1 lettera c) e all'Articolo 81, comma 81.1 lettere a) e b) della Disciplina;
- b. una fattura per la penale attribuita ai sensi dell'Articolo 78, comma 78.5 lettera c) della Disciplina.

Qualora l'invio della fattura dal SDI all'operatore PA non dovesse andare a buon fine, nel rispetto delle tempistiche individuate nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative in materia di fatturazione elettronica, il GME provvederà ad inoltrare allo stesso, attraverso canali alternativi al SDI, l'attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito, contenente la fattura.

4.7 Tempistica della fatturazione dei corrispettivi da parte del Liquidity Provider

Per ogni periodo di fatturazione, entro il sesto giorno lavorativo del mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione, il GME riceve dal LP:

- a. una o più fatture con la valorizzazione del corrispettivo fisso, maggiorato dell'IVA, ove applicabile, a fronte del servizio svolto dal LP per ciascuna sessione utile;
- b. una o più fatture con la valorizzazione del corrispettivo, maggiorato dell'IVA, ove applicabile, per ciascun MWh negoziato con riferimento a ciascun prodotto rispetto al quale svolge l'attività di *market making* in qualunque sessione svoltasi nel mese di calendario oggetto di fatturazione.

4.8 La compensazione delle partite per corrispettivi nei confronti del LP

Il GME determina la posizione netta, creditrice o debitrice, del LP sulla base della compensazione degli importi, comprensivi di IVA, ove applicabile, relativi ai corrispettivi fatturati in base ai precedenti paragrafi 4.5 lettera a. ovvero 4.6 lettera a., ad eccezione del contributo, e in base al precedente paragrafo 4.7.

Entro l'ottavo giorno lavorativo del mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione, il GME comunica al LP l'esito della determinazione di cui al presente paragrafo, sulla cui base sono effettuati i pagamenti di cui al successivo paragrafo 4.9.

Tale tempistica resta valida anche con riferimento agli operatori PA, risultando la stessa compatibile con l'applicazione delle previsioni contenute nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative.

4.9 Tempistica della regolazione dei corrispettivi, del contributo e della penale

Ogni operatore deve far pervenire il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'Articolo 75, dell'Articolo 8, comma 8.1 e dell'Articolo 78, comma 78.5 lettera c) della Disciplina e, nel caso di LP, qualora in esito alle determinazioni di cui al precedente paragrafo 4.8 risulti debitore netto, con le seguenti tempistiche:

- entro il sedicesimo giorno lavorativo del mese in cui il GME ha emesso dell'operatore non LP la relativa fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno, per i corrispettivi ed il contributo di cui all'Articolo 66, comma 66.1, lettere c) e d) della Disciplina;
- entro il sedicesimo giorno lavorativo del mese in cui il GME ha emesso la relativa fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno, per la penale di cui all'Articolo 78, comma 78.5, lettera c) della Disciplina;
- entro il sedicesimo giorno lavorativo del mese in cui il GME ha comunicato al LP l'esito delle determinazioni e con valuta beneficiario lo stesso giorno, per la posizione netta di cui al precedente paragrafo 4.8;
- entro trenta giorni di calendario dalla data di emissione della fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno per il corrispettivo d'accesso previsto dall'Articolo 7, comma 7.1 lettera a) della Disciplina;
- entro l'ultimo giorno lavorativo del mese in cui è stata emessa la fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno, per il corrispettivo fisso annuo previsto dall'Articolo 7, comma 7.1 lettera b) della Disciplina.

Tali tempistiche restano valide anche con riferimento agli operatori PA, risultando le stesse compatibili con l'applicazione delle previsioni contenute nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative.

Entro gli stessi termini deve essere inviata al GME copia della disposizione attestante il pagamento.

I pagamenti del GME a favore dell'operatore LP che, in esito alle determinazioni di cui al precedente paragrafo 4.8, risulti creditore netto del GME stesso, sono effettuati entro il sedicesimo giorno lavorativo, con valuta beneficiario lo stesso giorno, successivo alla comunicazione da parte del GME dell'esito della determinazione netta di cui al precedente paragrafo 4.8, purché risulti pervenuta la relativa fattura al GME.

In caso di parziale pagamento da parte dell'operatore delle fatture contenenti la valorizzazione dei corrispettivi con IVA, ove applicabile, e del contributo, non soggetto ad IVA, dovuti, rispettivamente, ai sensi dell'Articolo 7, comma 7.1 lettera c) e dell'Articolo 8, comma 8.1 della

Disciplina, il GME procede ad attribuire quanto riscosso, salvo diversa espressa comunicazione da parte dell'operatore, nella seguente modalità:

- a) ai corrispettivi, per una quota pari al rapporto tra la valorizzazione di tali corrispettivi e l'importo complessivamente dovuto nelle fatture, comprensive sia dei corrispettivi che del contributo;
- b) al contributo, per una quota pari al rapporto tra la valorizzazione del contributo e l'importo complessivamente dovuto nelle fatture, comprensive sia dei corrispettivi che del contributo.

In caso di pagamento parziale da parte del LP della posizione netta debitrice di cui al precedente paragrafo 4.8, salvo diversa espressa comunicazione da parte del LP, il GME procede a pareggiare fino a capienza e attribuire contabilmente, per la parte eccedente, le fatture emesse dal LP con le proprie fatture in ordine crescente di importo.

Ai fini della rilevazione della data e dell'ora in cui i pagamenti vengono accreditati sul conto del GME, fa fede quanto riportato dal sistema informatico dell'Istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato del gas.

5 Le rettifiche degli errori

5.1 Rettifiche per errori relativi alle operazioni di *settlement*

Ai sensi dell'Articolo 93, comma 93.1, della Disciplina, l'operatore può contestare l'esito delle comunicazioni relative alla posizione netta da regolare di cui al precedente paragrafo 2.2 inviando una comunicazione al GME entro le ore 17,00 del giorno lavorativo successivo in cui tali determinazioni sono state rese pubbliche.

Entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della contestazione, il GME effettua le verifiche, procedendo ad operare le corrispondenti variazioni in aumento o in diminuzione degli importi ed ad emettere una nuova comunicazione, ovvero ad integrare quella precedentemente emessa, qualora le stesse abbiano avuto esito positivo.

5.2 Rettifiche per errori relativi alle operazioni di comunicazione e fatturazione

Ai sensi dell'Articolo 93, comma 93.1, della Disciplina, l'operatore può contestare l'esito delle operazioni di comunicazione e fatturazione di cui ai precedenti paragrafi 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 3.2.2, 3.2.3, 4.2, 4.3, 4.5 e 4.6 e, inviando una comunicazione al GME entro le ore 16,00 del

secondo giorno lavorativo successivo a quello di emissione della fattura o di invio delle comunicazioni di cui all' Articolo 66, comma 66.1.

L'operatore LP può contestare l'esito delle operazioni di comunicazione di cui al precedente paragrafo 4.4, inviando una comunicazione al GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello di invio delle comunicazioni di cui di cui al precedente paragrafo 4.4. Entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della contestazione, il GME effettua le verifiche, procedendo ad operare le corrispondenti variazioni in aumento o in diminuzione degli importi contestati.

Nel caso in cui la contestazione accettata sia relativa ad una fattura emessa dal GME ai sensi del precedenti paragrafi 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 3.2.3, 4.5 e 4.6 e, il GME provvede ad emettere una nota di variazione in aumento o in diminuzione, ai sensi degli Articoli 94, comma 94.5, del Disciplina.

Nel caso in cui l'esito positivo della verifica della contestazione abbia come oggetto una comunicazione inviata dal GME all'operatore ai sensi dei precedenti paragrafi 2.4.2, 3.2.2, 4.2 e 4.3, il GME provvede, ai sensi degli Articoli 94, comma 94.5, della Disciplina ad emettere una nuova comunicazione, ovvero ad integrare quella precedentemente emessa.

Nel caso in cui l'esito positivo della verifica della contestazione abbia come oggetto una comunicazione inviata dal GME all'operatore LP ai sensi del precedente paragrafo 4.4, il GME provvede ad emettere una nuova comunicazione, ovvero ad integrare quella precedentemente emessa.

Qualora l'operatore emetta nei confronti del GME una fattura il cui importo imponibile o il cui importo IVA non siano corrispondenti a quelli indicati nella relativa comunicazione inviata dal GME, ai sensi del precedenti paragrafi 2.4.2, 3.2.2 e 4.4, l'operatore è tenuto ad emettere una nota di variazione per integrare o stornare gli importi erroneamente riportati nella fattura.

Le note di variazione e le comunicazioni di cui al presente paragrafo saranno rispettivamente emesse e messe a disposizione secondo le modalità descritte nel successivo paragrafo 6.1 e nel Manuale utente SetService, pubblicato sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org).

6 Disposizioni comuni

6.1 Formato delle comunicazioni e delle fatture e modalità di invio/messa a disposizione

Le comunicazioni di fattura proforma sono messe a disposizione degli operatori sulla piattaforma informatica “SetService”, secondo le modalità descritte nello specifico “Manuale utente SetService” pubblicato sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org).

Le fatture attive del GME sono messe a disposizione sulla piattaforma informatica “SetService” e sono trasmesse, esclusivamente al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa di volta in volta vigente in materia di fatturazione elettronica e delle relative disposizioni attuative, agli operatori per il tramite del SDI.

Gli operatori, effettuato il *download* delle proprie comunicazioni di fattura proforma dalla piattaforma informatica “SetService”, mettono a disposizione sulla piattaforma informatica “SetService” la propria fattura integrata esclusivamente dei dettagli occorrenti, secondo le modalità descritte nel Manuale utente SetService.

Al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa di volta in volta vigente in materia di fatturazione elettronica e delle relative disposizioni attuative, gli operatori, effettuato il download delle proprie comunicazioni di fattura proforma dalla piattaforma informatica “SetService”, trasmettono la fattura, integrata esclusivamente dei dettagli occorrenti, al GME per il tramite del SDI, secondo le modalità descritte nel Manuale utente SetService.

Le fatture attive del GME per il corrispettivo di accesso e per le penali e gli interessi, di cui ai paragrafi precedenti, sono inviate agli operatori tramite email o posta ordinaria, fatto salvo quanto previsto dalla normativa di volta in volta vigente in materia di fatturazione elettronica e delle relative disposizioni attuative.

6.2 Modalità di regolazione dei pagamenti

I pagamenti, sia quelli del GME a favore degli operatori, che quelli degli operatori a favore del GME individuati ai precedenti paragrafi 2.3.4, 3.2.6.1, 3.2.6.2 e 4.9 vengono effettuati mediante SEPA Credit Transfer con Priority o procedure equivalenti. Il codice IBAN sul quale effettuare i pagamenti è disponibile sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org). Qualora la scadenza delle tempistiche di pagamento previste ai precedenti paragrafi 2.3.4, 3.2.6.1 3.2.6.2 e 4.9 cada in un giorno non lavorativo, sia i pagamenti del GME a favore degli operatori, sia quelli degli operatori a favore del GME saranno effettuati entro il primo giorno lavorativo successivo.